

**TRIBUNALE DI TORINO****SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORDSUALI**

composto dai Magistrati

dott. Enrico Astuni Presidente

dott.ssa Maurizia Giusta Giudice rel.

dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA****DI OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO****DELLA \* IN LIQUIDAZIONE**

(procedimento unitario n. 111/2022)

**1. Sintesi dello svolgimento del procedimento, del contenuto della proposta concordataria e degli sviluppi occorsi nel corso del procedimento**

A seguito di rinuncia ex art. 43 CCI, alla precedente domanda di concordato preventivo presentata in data 16/11/2022, la ricorrente \* procedeva con ricorso del 14 febbraio 2024 al deposito di una domanda di concordato preventivo, fondata su una nuova Proposta e Piano in continuità indiretta.

La domanda di concordato preventivo in esame è fondata su una proposta e piano in continuità indiretta, caratterizzata da una serie di elementi, tutti sospensivamente condizionati all'omologa del presente concordato, così sintetizzabili:

a. Durata degli impegni assunti con la proposta concordataria circoscritta a mesi sei dalla data di eventuale omologa;

b. Offerta d'acquisto irrevocabile (Doc. 35) del complesso aziendale da parte di \* (d'ora innanzi \*, a fronte del versamento di una somma pari ad euro 2.040.000, oltre alle somme oggetto di acollo per una somma pari ad euro 590.000,00 oltre euro 17.585,20 per l'acquisto del 40% del capitale sociale della \* aggiudicata ad \*. Consegna in deposito fiduciario da parte di \* della predetta somma di euro 2.000.000 in assegni circolari intestati alla \* a mani del Notaio \* contestualmente al deposito della precedente Proposta e successivo versamento, subordinatamente all'omologa, degli stessi, oltre al versamento dell'ulteriore somma di euro 40.000,00 sul conto della procedura entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della Cancelleria dell'auspicato provvedimento di omologa;

d. Accollo liberatorio dell'intero debito assistito dall'ipoteca giudiziale iscritta da \* attualmente gravante sull'immobile sito in Torino \*;

e. Accollo integrale delle spese dei professionisti e dell'attestatore in prededuzione relative alla procedura di concordato preventivo rinunciato, ad eccezione del compenso del commissario giudiziale e accollo integrale del compenso del professionista indipendente, di cui all'art. 2 comma 1, lett. o CCI e dei professionisti del presente concordato;

\* dall'impegno fideiussorio assunto nei confronti della \* in concordato preventivo pari ad euro 2.340.000 da parte di \* g. Rilievo della \* dall'impegno fideiussorio assunto a garanzia del debito di \* nei confronti della \* in concordato preventivo pari ad euro 200.000 per somme dovute a titolo di transazione da parte di \*. Rilievo della \* dall'impegno fideiussorio assunto a garanzia del debito di \* nei confronti della \* in concordato preventivo pari ad euro 500.000 oltre iva per somme dovute a titolo di saldo del prezzo di aggiudicazione dei beni di proprietà di \* da parte di \*. Accollo integrale da parte di \* del debito assunto nei confronti della \* in concordato preventivo quale prezzo di aggiudicazione della partecipazione pari al 40% del Capitale Sociale di \* dovuto da \* unitamente all'acquisto della proprietà.

Con successiva memoria datata 28 maggio 2024 la società ricorrente formulava un'integrazione migliorativa della Proposta concordataria ("Proposta") e del relativo Piano ("Piano") contenente gli elementi indicati dall'art. 87 CCI, tra cui la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della Proposta, con indicazione dell'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore; in aggiunta ai documenti già prodotti depositava altresì: -la relazione aggiornata al 31.03.2024 sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Impresa ed estratto conto corrente \* al 31.03.2024 (Doc. 36); elenco nominativo aggiornato dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (Doc. 37); Integrazione della Relazione redatta ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCI, dal Professionista Indipendente, di cui all'art. 2, lettera o), CCI, designato dal debitore, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano in parte modificato, la sua capacità di superare l'insolvenza del debitore, la determinazione del valore di realizzo in caso di liquidazione dei beni e dei diritti sui quali sussistono cause di prelazione (Doc. 38).

In sintesi, la proposta migliorativa di concordato preventivo si fonda sempre su un piano in continuità indiretta allo scopo di garantire il miglior soddisfacimento dei creditori e di valorizzare la potenzialità prospettica dell'impresa di creare valore, partendo dalla constatazione che la presenza di una rilevante quota di crediti privilegiati comporti il più che concreto rischio che i creditori chirografari, originari e degradati possano non ricavare alcun soddisfacimento nell'ipotesi alternativa di liquidazione giudiziale.

In particolare, la ricorrente evidenziava che la proposta (integrativa e migliorativa) garantiva un realizzo certo da destinare a tutti i creditori più appetibile rispetto a quello eventualmente ricavabile dalla liquidazione giudiziale (2.040.000 di cui euro 2.000.000 già versati, oltre al cospicuo valore dei debiti oggetto di accollo liberatorio da parte della compagine offerente, oltre cash flow, costituito dai canoni di affitto dei rami di azienda corrisposti sino all'auspicata omologa del concordato preventivo), sia in ordine al quantum distribuibile, sia in ordine alle tempistiche di distribuzione (sei mesi).

La proposta di concordato in continuità indiretta si basa, sinteticamente, sull'offerta irrevocabile di acquisto dell'intero compendio aziendale avanzata da \* e sulla prosecuzione, da parte della medesima \*, attualmente affittuaria di entrambi i rami di azienda di proprietà della ricorrente, dell'attività d'impresa precedentemente svolta da \*. Per comodità di lettura si riportano, in via generale, gli elementi significativi della proposta:

La società ricorrente si impegna, entro sei mesi dalla data di omologa della presente proposta di concordato, a mettere a disposizione dei creditori la somma pari ad euro 2.040.000,00 (di cui euro 2.000.000 somma già in deposito fiduciario al Notaio \* che verrà versata unitamente all'ulteriore importo di euro 40.000,00 sul conto della procedura entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di omologazione del concordato preventivo) a cui dovrà sommarsi l'accollo liberatorio di tutte le spese oggetto di prededuzione (ad eccezione di quelle maturate per l'operato del Commissario e dei Suoi Ausiliari), all'accollo del debito di \* per un complessivo importo pari ad euro 2.630,000 euro, oltre all'accollo di 17.585,20 euro quale prezzo di aggiudicazione della partecipazione pari al 40% del Capitale Sociale di \* dovuto da \* per un totale di euro 2.647.585,20 oltre alla corresponsione dei canoni mensili sino alla data di omologazione del piano concordatario per l'affitto dei due rami di azienda da parte di \*. La Proposta di concordato preventivo in continuità indiretta come modificata, sottoposta al vaglio dei creditori della ricorrente prevede, in linea generale:

a) la prosecuzione in via indiretta dell'attività d'impresa da parte di \* che, con l'offerta irrevocabile avanzata, si impegna ad acquisire i seguenti attivi:

- La proprietà dell'immobile sito in Torino strada della Manta 28, con accollo del debito portato dall'iscrizione ipotecaria \*
- Le immobilizzazioni materiali;
- Tutte le partecipazioni societarie, tra cui, in particolare, il 5,80 % del capitale sociale della società \* S.r.l.;

– I rami d’azienda oggi condotti in affitto dalla stessa \* – I crediti maturati verso \* nel corso della precedente procedura già rinunciata, considerato che il realizzo dei canoni maturati è a rischio incasso;

– Le teoriche azioni risarcitorie azionabili nei confronti di terzi soggetti, di cui si è tenuto conto nell’alternativo scenario di liquidazione giudiziale.

b) l’incasso dei crediti aziendali (esclusi quelli inerenti il contratto con \* che saranno acquistati direttamente da \*, che presenta molte difficoltà, trattandosi di crediti non recenti, per lo più deteriorati e, quindi, sostanzialmente inesigibili;

c) la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e delle spese di procedura oggetto di accollo liberatorio da parte di \* (ad eccezione del compenso del Commissario Giudiziale e degli eventuali suoi ausiliari);

d) la soddisfazione dei crediti privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione;

e) la distribuzione del valore della liquidazione secondo la regola della priorità assoluta (APR) e la distribuzione del valore eccedente quello precedentemente individuato secondo la regola della priorità relativa (RPR);

f) la suddivisione dei creditori in classi;

g) il soddisfacimento dei crediti chirografari per natura nel rispetto della RPR;

h) il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 88 CCI.

In merito alle modalità di distribuzione dell’attivo concordatario, la società ricorrente nella citata memoria 28 maggio 2024 chiariva che la proposta -così come modificata- prevede la distribuzione del valore derivante dalla liquidazione del patrimonio della società, stimato presumibilmente in 1,605 milioni di euro, secondo la regola della priorità assoluta, mentre la differenza tra tale importo e quello apportato da \* compresi i canoni dei due rami di azienda corrisposti dal deposito dell’integrazione migliorativa del piano sino all’omologazione qualificabile come “surplus concordatario”, sarà distribuita secondo la regola della priorità relativa. Pertanto, i creditori vengono collocati nelle varie classi di voto e trattati nel rispetto dell’art. 84, co. 6 CCI.

La memoria integrativa conteneva ulteriori chiarimenti in ordine ai rilievi svolti dal Commissario giudiziale in tema di criteri di distribuzione dell’attivo; modalità di ristrutturazione del debito e le utilità ai singoli creditori (prevedendo l’art. 87, comma 1, lett. d), CCI, che la proposta debba individuare “le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti”); analisi delle posizioni debitorie; modalità di suddivisione dei

creditori in dieci classi; valutazione della convenienza rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione giudiziale.

Con decreto ex art. 47 CCI emesso in data 13 giugno 2024 il Tribunale di Torino assegnava i termini e disponeva le modalità per l'espressione del voto dei creditori sulla proposta concordataria.

All'esito delle operazioni di voto da parte dei creditori ammessi al voto (suddivisi, come si è detto, in dieci classi) il Commissario giudiziale redigeva apposita relazione ai sensi dell'art. 110 CCI contenente una tabella nella quale erano inseriti i voti favorevoli e contrari manifestati dai creditori, con indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.

Dalla relazione si evinceva che cinque classi avevano espresso voto favorevole e cinque classi voto contrario, per cui non si era integrato il requisito previsto dall'art. 109 c.5 CCI per l'approvazione del concordato in continuità aziendale.

In data 1° ottobre 2024 l'Avv. \*, legale di \* ("la Società") depositava istanza chiedendo che il Tribunale voglia pronunciare decreto di omologa in forza di quanto disposto dall'art. 112 comma 2 lett. d) CCI ovvero, in subordine, voglia pronunciare decreto di omologa "forzosa" del concordato (c.d. cram down fiscale e contributivo) ex art. 88 CCI.

Il Tribunale, con provvedimento in data 3 ottobre 2024, vista l'istanza di omologa depositata dalla Società disponeva la convocazione della Società e del commissario per l'udienza del 30 ottobre 2024 (poi anticipata al 29 ottobre) al fine di provvedere ai sensi degli artt. 111, 112 comma 2 lett. d), invitando il Commissario a formulare a tale udienza motivato parere sulla sussistenza delle condizioni congiuntamente previste dal citato art. 112 comma 2 lett. d) ovvero, in subordine, per l'omologa forzosa del concordato attraverso lo strumento del cram down fiscale e contributivo.

Nel corso dell'udienza del 29 ottobre 2024 il Commissario giudiziale illustrava il parere depositato nel fascicolo processuale (unitamente al parere del Legale della procedura Avv. \*); il Pubblico Ministero dichiarava di rimettersi al parere del Commissario giudiziale e il legale della società insisteva nell'istanza di omologazione del concordato.

## **2. Esame e valutazione dell'istanza di omologazione del concordato in forza di quanto disposto dall'art. 112 comma 2 lett. d) CCI, formulata in via principale dalla società ricorrente.**

Il Tribunale, premesso quanto esposto al paragrafo che precede, ritiene di dover confermare in questa sede (ai sensi dell'art. 112 CCI) il giudizio positivo, già espresso nel decreto di ammissione alla procedura, sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della

procedura richieste dall' art. 47 CCI e della completezza e regolarità della documentazione depositata dalla Società ricorrente; deve altresì confermarsi il giudizio sulla fattibilità della proposta concordataria, già favorevolmente valutata dal Commissario Giudiziale nella relazione e nel parere, sulla base di un giudizio prognostico che tiene conto della non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, essendosi positivamente verificata la conformità alla legge della procedura svolta.

Al fine del giudizio di omologazione giova preliminarmente individuare quale sia la normativa applicabile al caso di specie, avuto riguardo al fatto che in data 28 Settembre 2024 è entrato in vigore il D.lgs. n. 136 del 13 settembre 2024 (cd. Decreto correttivo ter) che ha portato ad alcune modifiche del Codice della Crisi d'Impresa.

Le modifiche che vengono in rilievo nel presente caso sono quelle riguardanti, da un lato, l'art. 112 CCI e, dall'altro, l'art. 88 CCI.

In particolare occorre chiarire se al caso di cui si discute si applichino *tout court* le ultime modifiche normative.

A tale proposito va precisato che il Concordato \* è qualificabile come concordato preventivo, in continuità indiretta, pendente al momento dell'entrata in vigore del Decreto correttivo ter.

Viene in considerazione l'art. 56 del citato Decreto, rubricato "Entrata in vigore e disciplina transitoria" ove si prevede al comma 4 che, salva diversa disposizione, il Decreto correttivo ter si applica agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata) pendenti alla data della sua entrata in vigore (e cioè al 28 settembre 2024) e a quelli instaurati o aperti successivamente; tra gli strumenti di regolazione della crisi è da ricomprendere pacificamente il concordato preventivo.

Dal tenore della norma sopra richiamata si desume l'applicabilità al caso di specie del nuovo art. 112 CCI, per quanto qui rileva ai fini della domanda di omologa avanzata in via principale dalla società che è oggetto di esame.

Tanto premesso, è da osservare che il Decreto correttivo ter ha introdotto (con una funzione chiarificatrice rispetto alla versione precedente della disposizione) il nuovo art. 112 comma 2 CCI, secondo il quale:

"Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
- c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
  - 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
  - 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione."

Occorre verificare, ai fini dell'omologa forzosa, ai sensi del novellato art. 112 c.2 CCI, se nel caso del Concordato \* ricorrono, congiuntamente, tutte le condizioni previste dal comma 2. Quanto alla lettera a) il Commissario giudiziale, nel parere conclusivo, ha affermato che l'importo stabilito quale valore di liquidazione (€ 1.605.000) viene distribuito, nella proposta concordataria, secondo l'ordine dei privilegi.

La Società in concordato e l'Attestatore fissavano il valore di liquidazione in € 1.604.605,23; su tale base numerica veniva poi ipotizzata la distribuzione nel rispetto delle cause legittime di prelazione (vedasi pag. 34 della Relazione giurata ex art. 87 CCI del 24.05.2024 e pag. 41 e ss. della Relazione ex art. 105 CCI).

Quanto alla lettera b) il Commissario giudiziale ha riscontrato che il valore eccedente il valore di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano un trattamento leggermente più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore.

Il rispetto di tale condizione trova una rappresentazione numerica nella tabella di pagina 36 della Relazione ex art. 105 CCI del Commissario giudiziale dalla quale si evince che avevano espresso voto negativo 5 classi di creditori (riferibili alle agenzie fiscali ed agli enti previdenziali) le quali dovrebbero ricevere un trattamento pari a quelli con lo stesso grado di privilegio e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore.

Quanto alla lettera c) il Commissario giudiziale ha osservato che nessun creditore percepisce un importo superiore al proprio credito; il dato è rilevabile dalle tabelle a pagina 35-36 della Relazione ex art. 105 CCI del Commissario giudiziale.

Passando a valutare il requisito indicato dall'art. 112 comma 2 lettera d), va rilevato che nel caso in esame –in cui 5 classi su 10 hanno votato sfavorevolmente– non può trovare

applicazione né il criterio dell'unanimità delle classi, né il criterio subordinato della maggioranza delle classi (in cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione).

Occorre allora indagare se è possibile applicare al concordato \* la regola residuale dettata dall'art. 112 2° comma lettera d) secondo periodo, secondo cui in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:

- 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
- 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Mentre il requisito di cui al numero 1) di cui sopra appare immediatamente comprensibile, occorre svolgere alcuni approfondimenti per meglio individuare i contenuti di cui al requisito numero 2).

Sul piano interpretativo il Collegio richiama la motivazione espressa dal Tribunale di Bergamo con la Sentenza 11 aprile 2023 \* (in sito internet [ilcaso.it](https://www.ilcaso.it)) [<https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29415>], ove si chiarisce che il voto determinante per ottenere l'omologa forzosa del concordato (ai sensi dell'art. 112 comma II lett d) seconda parte) deve provenire da una classe di creditori che sarebbe pregiudicata nei propri interessi dall'applicazione, in ambito concordatario, della regola del relative priority rule (RPR) in luogo della absolute priority rule (APR), sul valore eccedente quello di liquidazione (c.d. surplus concordatario o valore di ristrutturazione).

Come è noto, la APR è la regola secondo la quale ciascun grado di privilegio può essere soddisfatto solo se quello antecedente è stato integralmente pagato mentre la RPR consente invece il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che detto pagamento sia di misura inferiore, e che dunque il trattamento complessivo dei creditori appartenenti alle diverse classi rispetti comunque l'ordine delle prelazioni.

Per individuare l'ambito di applicazione dei due richiamati principi (RPR e APR), all'interno del concordato preventivo in continuità (anche indiretta), occorre effettuare una scomposizione astratta del patrimonio in un "prima" (il patrimonio secondo il valore di liquidazione giudiziale) e in un "dopo" (il c.d. "surplus da continuità" o "plusvalore da continuità"), rispetto all'attuazione del piano concordatario.

Mentre il patrimonio secondo il valore di liquidazione giudiziale deve sottostare necessariamente alla regola della APR, il surplus da continuità può essere distribuito secondo la regola dell'RPR.

Orbene, tornando ad analizzare il significato dell'art. 112 comma 2 lett. d secondo periodo, si può ritenere che il concordato in continuità possa essere omologato (forzosamente) quando almeno una classe di creditori muniti di diritto di prelazione abbia votato in maniera sfavorevole ai propri interessi (trattasi della c.d. classe "maltrattata" ovvero secondo altra parte degli interpreti c.d. classe "interessata" alla prosecuzione dell'attività di impresa facente capo alla società in concordato).

La disciplina normativa è ispirata alla ratio legis di favorire la continuità aziendale, riammettendo l'impresa in crisi nel mercato e salvaguardando i livelli occupazionali in essa impiegati.

Tale situazione si realizza quando una classe munita di prelazione abbia votato favorevolmente a un piano che prevede che il surplus concordatario, sulla base di una libera scelta economicamente strategica dell'imprenditore, venga distribuito secondo le regole del RPR piuttosto che del APR, riconoscendo alla suddetta classe una somma inferiore rispetto a quanto avrebbe potuto ricavare dall'applicazione della regola dell'APR anche con riferimento al surplus concordatario.

Dunque, venendo al caso di specie, occorre che il Commissario Giudiziale, al fine di accertare l'avveramento del requisito di cui sopra (e cioè il n. 2 della lettera d), predisponga un calcolo ad hoc in cui:

- a) in primo luogo sommi il valore presunto di liquidazione giudiziale e il surplus concordatario;
- b) secondariamente simuli una distribuzione di tutto l'attivo concordatario secondo la regola dell'APR;
- c) da ultimo verifichi se, applicando il criterio dell'APR, vi sia una classe di creditori privilegiati che avrebbe potuto, con l'utilizzo di questo criterio (APR), incassare una somma maggiore rispetto a quanto riconosciuto nel piano concordatario basato (per ciò che attiene al surplus concordatario) sulla regola del RPR e che, nonostante ciò, abbia votato favorevolmente a tale piano concordatario, subendo così un trattamento peggiore (trattasi della c.d. classe "maltrattata").

La citata disposizione richiede, cioè, di operare una comparazione tra una proposta concordataria "reale" e un contesto puramente ipotetico o virtuale, poiché l'applicazione alternativa non riguarda l'effettivo scenario della liquidazione giudiziale ma solo quello ipotetico, comprensivo anche del valore di ristrutturazione che non sussisterebbe in caso di liquidazione giudiziale e non verrebbe realmente attribuito alla classe di creditori "svantaggiata".

Secondo la relazione illustrativa del decreto correttivo, la ristrutturazione trasversale è possibile se la proposta di concordato è approvata da una classe di creditori non integralmente soddisfatti in base a tale proposta i quali, in caso di soddisfazione secondo la regola dell'APR, troverebbero soddisfacimento anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Deve cioè trattarsi di una classe di creditori che ricevono, per effetto della proposta, parziale soddisfazione dei propri crediti e subiscono un pregiudizio; i creditori della classe (variamente denominata "interessata", "svantaggiata" o "golden class") che ricevono dalla proposta concordataria il pagamento ridotto del proprio credito devono aver votato favorevolmente, nonostante il loro interesse (teorico) alla completa applicazione dell'APR. Premesse tali considerazioni e verificata positivamente (per quanto sopra detto) la contemporanea ricorrenza dei requisiti di cui alle lettere a, b e c è necessario valutare se nell'ambito del concordato \* sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 112 comma 2, lett. d) n. 2 CCI, come novellata dal D.Lgs 13/9/24 n. 136.

A tal fine, il Commissario giudiziale nel proprio parere ha preliminarmente esaminato la composizione dell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, identificando il Valore di Liquidazione e il surplus concordatario, costituito dai Flussi generati dalla continuità e dagli Accolli previsti dalla proposta.

L'attivo, pari complessivamente a € 3.115.000, è così formato:

Valore di Liquidazione	1.605.000
Flussi generati dalla continuità	920.000
Accolli (finanza esterna)	590.000
<b>Totale</b>	<b>3.115.000</b>

Valore di Liquidazione 1.605.000 Flussi generati dalla 920.000 continuità Accolli (finanza esterna) 590.000 Totale 3.115.000 Il piano concordatario prevede la distribuzione dell'attivo secondo il seguente schema:

Scenario concordato	Nominale	Accolti		APR		RPR		Totale		Solo APR	
		KC	KC	%	KC	%	KC	%	KC	Maltrattati	
Contenzioso tributario e penale	(206)		(206)	100,0%			(206)	100,0%	(206)	-	
<i>Predeuzioni/</i>											
Compenso curatore fallimentare	-										
Compenso commissario	(123)		(123)	100,0%			(123)	100,0%	(123)	-	
Professionisti (primo e secondo concordato)	(417)	(417)	-	0,0%			(417)	100,0%	(417)	-	
Compenso attestatore	(70)	(70)	-	0,0%			(70)	100,0%	(70)	-	
Fondo spese prededucibili	(50)		(50)	100,0%			(50)	100,0%	(50)	-	
Ausiliari del commissario	(50)		(50)	100,0%			(50)	100,0%	(50)	-	
Fondo imprevisti contenziosi	(40)		(40)	100,0%			(40)	100,0%	(40)	-	
Lease Plan S.r.l.	-		-	0,0%			-	0,0%	-	-	
Oneri 16.11.2022 ad oggi	(151)		(151)	100,0%			(151)	100,0%	(151)	-	
<b>Totale predeuzioni</b>	<b>(1.106)</b>										
<i>Ipotecari e privilegiati</i>											
Creditore ipotecario BCC	(103)	(103)					(103)	100,0%	(103)	-	
5° Mobiliare Generale 2751 bis, n.1 C.C	(360)		(360)	100,0%	-	0,0%	(360)	100,0%	(360)	-	
6° Mobiliare Generale 2751 bis, n.2 C.C	(185)		(185)	100,0%	-	0,0%	(185)	100,0%	(185)	-	
7° Mobiliare Generale 2751 bis, n.5 C.C	(1.111)		(440)	39,6%	(71)	10,6%	(511)	46,0%	(1.111)	600	
art. 9, co. 5 DLgs 123 del 1998	(34)		-	0,0%	(3)	9,6%	(3)	9,6%	(34)	31	
9° Mobiliare Generale Art.2753 C.C.	(665)		-	0,0%	(63)	9,5%	(63)	9,5%	(665)	152	
15° Mobiliare Speciale 2758	(417)		-	0,0%	(39)	9,4%	(39)	9,4%	(417)	-	
16° Mobiliare Generale Art.2754	(26)		-	0,0%	(2)	9,3%	(2)	9,3%	(26)	-	
26° Mobiliare Generale Art.2752, co.1	(3.893)		-	0,0%	(357)	9,2%	(357)	9,2%	(3.893)	-	
27° Mobiliare Generale Art.2752, co.2	(2.735)		-	0,0%	(248)	9,1%	(248)	9,1%	(2.735)	-	
28° Mobiliare Generale Art.2752, co.3	(249)		-	0,0%	(22)	9,0%	(22)	9,0%	(249)	-	
<b>Totale privilegiati</b>	<b>(9.779)</b>										
Chirografari originari	(1.893)		-	0,0%	(114)	6,0%	(114)	6,0%	(1.893)	-	
<b>Totale chirografari</b>	<b>(1.893)</b>										
<b>Totale</b>	<b>(12.777)</b>	<b>(590)</b>	<b>(1.605)</b>		<b>(920)</b>		<b>(3.115)</b>		<b>(3.115)</b>		

Dunque:

A) Gli Accolti (€ 590.000) sono destinati a pagare i professionisti che hanno assistito la Società nel primo e nel secondo concordato, l'attestatore e il creditore Contr ipotecario ;

B) Il Valore di Liquidazione (€ 1.605.000), distribuito nell'ordine dei privilegi, consente di pagare i. I creditori prededucibili al 100% ii. I creditori assistiti da privilegio ex art 2751 bis n. 1 al 100% iii. I creditori assistiti da privilegio ex art 2751 bis n. 2 al 100% iv. I creditori assistiti da privilegio ex art 2751 bis n. 5 al 39,6% (inseriti nella classe 1) C) Il Residuo Attivo (€ 918.000 arrotondato in € 920.000) è stato distribuito a favore dei creditori riportati nella tabella che segue; i creditori sono stati inseriti nelle classi indicate nell'ultima colonna:

creditori assistiti da priv. 2751 bis n.5 7 1.000,00 classe 2 creditori assistiti da priv. art. 9 co 5 Dlgs 123/98 3.000,00 classe 3 creditori assistiti da priv. 3753 cc 9 grado 6 3.000,00 classe 4 creditori assistiti da priv. 15° 2758 cc 3 9.000,00 classe 5 creditori assistiti da priv. 16° 2754 cc 2.000,00 classe 6 creditori assistiti da priv. 26° 2752 co 1 cc 357.000,00 classe 7 creditori assistiti da priv. 27° 2752 2° co cc 248.000,00 classe 8 creditori assistiti da priv. 28° 2752 3° co cc 2 2.000,00 classe 9 chirografari 9 1.000,00 classe 10 passività potenziali chirografarie 2 2.000,00 918.000,00 Il Commissario ha quindi elaborato, nella tabella che segue, la distribuzione dell'attivo secondo la proposta concordataria e la soddisfazione che i creditori otterrebbero nel caso in cui anche il surplus concordatario fosse distribuito seguendo l'ordine dei privilegi.

Tabella \*

Osservando la tabella, occorre concentrare l'attenzione sulle classi che nel ricorso presentato dalla Società vengono identificate come classi "maltrattate" (in rosso), ovvero che avrebbero nella proposta concordataria un ristoro inferiore rispetto a quanto potrebbero ottenere nel caso in cui il valore eccedente quello di liquidazione venisse distribuito nel rispetto dell'ordine dei privilegi.

Si tratta dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. (inseriti nella 1° e 2° classe); dei creditori assistiti da privilegio ex art. 9 co.5 D.Lgs 123/98 (inseriti nella 3° classe) e dai creditori muniti di privilegio ex art. 2753 c.c. (inseriti nella 4° classe).

I creditori assistiti da privilegio ex art 2751 bis n. 5, inseriti nelle classi 1 e 2 hanno espresso con larga maggioranza (88,53%) voto favorevole al concordato, mentre i creditori inseriti nelle classi 3 e 4 hanno espresso voto contrario.

Da tali risultanze emerge che può ritenersi soddisfatta la condizione prevista dal comma 2 lett. d) dell'art. 112 CCI, riscontrandosi il voto favorevole di una classe "maltrattata" (cfr, parere del Commissario pagg.3-6).

Discende dalle svolte considerazioni che deve provvedersi all'omologa forzosa prevista dall'art. 112 comma II CCI, attuando così la c.d. ristrutturazione trasversale dei debiti (e cioè il "cross class cram down" previsto dall'art. 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva 2019/1023 c.d. Direttiva Insolvency), disposta dal Tribunale in sostituzione della volontà dei creditori.

Tale conclusione esime dalla valutazione della domanda di omologa forzosa del concordato (mediante cram down fiscale e contributivo) proposta dalla società ricorrente solo in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento dell'istanza principale.

Ritiene, infine, il Tribunale che non sia necessario nominare un liquidatore, vista la natura del concordato in continuità indiretta e atteso che l'esecuzione del concordato non dovrebbe comportare particolari complessità operative.

### **P. Q. M.**

visto l' art. 112 CCI

omologa il concordato preventivo proposto dalla \*, con sede legale in Torino, \*, in persona del legale rappresentante sig. \* nomina Giudice Delegato la Dott. ssa Maurizia Giusta;

conferma il Dott. \* quale Commissario Giudiziale;

dispone quanto segue:

1. la Società invierà al Commissario Giudiziale una relazione periodica trimestrale circa l'andamento dell'attività di esecuzione del concordato;

2. più in generale l'esecuzione del concordato avverrà sotto controllo del Commissario Giudiziale che ne sorveglierà l'andamento, verificando che la stessa sia conforme a quanto previsto nel piano in punto modalità e tempistiche;
3. il Commissario Giudiziale predisporrà e depositerà nel fascicolo telematico una relazione semestrale sull'andamento del piano redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 130 c.9 CCI e, al ricevimento del visto del Giudice Delegato, ne darà comunicazione a tutti i creditori a mezzo posta certificata;
4. il Commissario Giudiziale informerà il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori compresi eventuali ritardi nelle operazioni di realizzazione dell'attivo nonché ad informare i creditori, con le modalità di cui all'art. 104 CCI di eventuali inadempimenti degli obblighi concordatari ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di cui agli artt. 119, 120 CCI;
5. il ricavato delle attività di esecuzione dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla Procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;
6. i piani di riparto parziali e finale, predisposti dalla Società, dovranno essere autorizzati dal Giudice Delegato previa verifica e parere favorevole del Commissario Giudiziale, che provvederà ad eseguire pagamenti dal conto corrente intestato la Procedura;
7. le somme spettanti ai creditori irreperibili dovranno essere accantonate su conto corrente intestato alla procedura con incameramento da parte della Società dopo cinque anni dal momento in cui i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti;
8. le nomine di difensori, consulenti tecnici, altri coadiutori dovranno essere autorizzate dal Giudice Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
9. gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dal Giudice Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
10. eventuali azioni, difese in giudizio della Società dovranno essere sottoposte al parere del Commissario Giudiziale e all'autorizzazione del giudice delegato;
11. resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024

Depositato in cancelleria il giorno 11 novembre 2024